

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

34.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2212)	423
BACCI, <i>Relatore</i> , - GIANTURCO, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato</i> AMADUZZI, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE, MADIA.	
Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione ed al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili (<i>Modificato dal Senato</i>) (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2147-B)	431
FERME, <i>Relatore</i> - FODALE, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 11.

(Sono presenti i *Sottosegretari di Stato*: per le finanze, Lissia, e per la grazia e giustizia, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che è in congedo per mobilitazione il Consigliere nazionale Foraboschi; sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Censi, Maggi Carlo Maria, Orlandi Biagio, Panepinto e Perone.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio. (2212)

BACCI, *Relatore*, premette che la dettagliata relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame lo dispensa dal soffermarsi con una particolareggiata illustrazione sulle varie disposizioni contenute nei singoli articoli. Il provvedimento detta norme intese a regolare la situazione degli aspiranti notai chiamati alle armi rispetto ai concorsi che verranno indetti fino al termine della guerra attuale e a consentire opportune agevolazioni a coloro che, trovandosi sotto le armi durante l'attuale conflitto, hanno tuttavia preso parte al concorso indetto col decreto ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII, come pure ai candidati dello stesso concorso e di quelli precedenti del 12 febbraio 1936-XIV e del 13 ottobre 1937-XV, che non poterono sostenere le prove di esame a causa del servizio militare da essi prestato per esigenze di carattere eccezionale. Trattasi, in sostanza, di un provvedimento adottato a favore della classe notarile, tenendo conto delle benemerienze della classe stessa, in rapporto alle esigenze di guerra e alle particolari condizioni in cui sono venuti a trovarsi i numerosi notai che sono stati richiamati alle armi, e che, per effetto del ri-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chiamo stesso, verrebbero ad essere pregiudicati, se non intervenissero opportune disposizioni, nella loro carriera.

A tal fine il disegno di legge regola l'espletamento dei concorsi per la nomina a notaio per il periodo dell'attuale conflitto, disponendo di una riserva di posti a favore dei richiamati alle armi.

Osserva che non varrebbe fare riferimento, per tale materia, alle note superiori disposizioni circa la sospensione dei pubblici concorsi, poichè la sospensione stessa riguarda soltanto i ruoli delle Amministrazioni statali e degli enti ausiliari e parastatali o comunque controllati dallo Stato.

Non possono quindi le dette disposizioni estendersi ai notai, i quali sono liberi professionisti, sia pure rivestiti della qualifica di pubblici ufficiali.

Questo ha voluto dire, perchè gli emendamenti che ha proposto agli articoli 7 e 9 discendono precisamente dal presupposto di prescindere dall'applicazione analogica che si vorrebbe fare in riferimento al trattamento previsto per i dipendenti delle Amministrazioni statali e degli enti ausiliari e parastatali e comunque controllati dallo Stato. L'emendamento all'articolo 7 del disegno di legge è consigliato in primo luogo dalle necessità del servizio notarile.

È da considerare al riguardo che attualmente sono vacanti circa 800 sedi di notaio, e che ciò determina notevole disagio nelle popolazioni.

Ora l'articolo 7, nel modo come è stato formulato dal competente Ministero, prevede un aumento di 160 posti a favore soltanto dei combattenti e dei richiamati alle armi, con esclusione degli altri candidati idonei non militari.

Dato però che non pochi dei combattenti e dei richiamati alle armi sono già compresi fra i 160 vincitori del concorso, è da ritenere che il numero di quelli che potrebbero conseguire la nomina per effetto delle disposizioni in esame sia notevolmente inferiore al numero dei posti in aumento (160). Da ciò si deduce che una parte dei posti medesimi continuerebbe tuttavia a rimanere scoperta.

Se poi si tiene presente che tutti i candidati che si trovano sotto le armi, siano essi compresi tra i vincitori e tra gli altri da nominare in virtù dell'articolo 7, non potranno assumere per ora l'esercizio effettivo delle funzioni notarili a causa appunto del servizio militare, appare evidente che in realtà il numero delle sedi nelle quali potrà assicurarsi il ministero notarile è di gran lunga inferiore a quello di 320, e cioè alla cifra che risulterebbe dalla

somma dei posti messi a concorso e dei posti in aumento.

In definitiva, quindi, si verrebbe a conseguire un risultato assai scarso rispetto agli inconvenienti che derivano dalle attuali deficienze dei ruoli notarili.

D'altra parte, dopo che si sarà provveduto al conferimento delle nomine in base al concorso ora espletato, la metà dei posti che risulteranno disponibili per l'assegnazione mediante concorso per esame, fino al termine dell'attuale conflitto, dovrà essere accantonata a favore dei chiamati alle armi, come previsto nell'articolo 1 del disegno di legge.

È conveniente quindi, anche sotto questo riflesso, assicurare intanto la provvista di un maggior numero di sedi, pur rimanendo sempre un ampio margine di disponibilità per i futuri concorsi e anche per i chiamati alle armi.

A ciò si provvede con l'emendamento da introdurre nell'articolo 7, mediante il quale, elevandosi da 160 a 200 il numero dei posti in aumento, viene stabilito che dopo collocati con precedenza assoluta i combattenti e i chiamati alle armi, i posti residui siano conferiti ai candidati idonei non militari secondo l'ordine della graduatoria (nella quale sono compresi in tutto 379 candidati idonei).

Tale soluzione risponde del resto anche ad un criterio di equità, poichè se si addiviene alla nomina di tutti i candidati non solo combattenti, ma anche chiamati alle armi che hanno conseguito l'idoneità sia pure col minimo dei voti, non vi è ragione per non agevolare al tempo stesso, e con vantaggio del pubblico servizio, gli altri candidati non militari che seguono nella graduatoria vincitori e che hanno riportato una votazione superiore di vari punti a quella minima richiesta.

Modificato in tal modo il disposto dell'articolo 7, viene meno la necessità di assicurare con apposita norma (articolo 9, comma 1°) la sistemazione dei candidati idonei non militari in luogo di vincitori del concorso che rinunzino eventualmente alla nomina o che non possano conseguirla, e anzi, di fronte al beneficio che deriva dall'applicazione dell'articolo 7, appare più conveniente escludere la sostituzione nei casi di rinuncia e negli altri previsti dalla vigente legge, onde evitare che anche i candidati non militari collocati per ultimi nella graduatoria e quindi meno meritevoli debbano avvantaggiarsi in definitiva della disposizione del ripetuto articolo 7.

In tali sensi viene quindi proposto un emendamento anche all'articolo 9.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nel proporre questi emendamenti, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

GIANTURCO intende fare un'osservazione di carattere generico. Nota che nel disegno di legge si parla soltanto del conflitto attuale: sarebbero quindi esclusi dal beneficio coloro che hanno il titolo di combattenti o di mutilati delle precedenti campagne, sia dell'altra guerra, e sia di quelle dell'Africa, di Spagna e d'Albania.

All'articolo 4 peraltro si dice che coloro che, essendosi trovati o trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, sostengono le prove di un concorso ordinario senza conseguirci l'idoneità, saranno esclusi dalla partecipazione al concorso riservato; ma si aggiunge che questa disposizione non ha effetto per i mutilati e gli invalidi della guerra attuale che conseguano il minimo dei voti richiesti per l'approvazione. Ora potrebbe darsi che qualche mutilato od invalido delle passate campagne abbia precedentemente partecipato, senza conseguire l'idoneità, ad un concorso ordinario. Perché tener fuori costoro quando si trovino nei limiti di età? Se hanno superato i 45 anni, rimarranno fuori naturalmente; ma gli sembrerebbe giusto, quando si parla di mutilati e di invalidi di guerra o di combattenti, di non limitarsi soltanto all'attuale conflitto, in quanto non si può staccare questo, che ha avuto inizio il 10 giugno 1940-XVIII, da quelli immediatamente precedenti e che costituiscono tutta una catena.

Riterrebbe opportuno, pertanto, che il provvedimento avesse a riferirsi a tutte le nostre guerre, per non creare una situazione di inferiorità nei riguardi di coloro che a queste guerre hanno partecipato, tanto più che di questo beneficio, così esteso, nessuno verrebbe a patire le conseguenze.

BACCI, *Relatore*, fa osservare che la ragione di questa eccezione è chiarita nella relazione ed è che si presume che, in conseguenza delle minorazioni riportate nell'attuale conflitto, quindi minorazioni recenti, i mutilati e invalidi si siano presentati in condizioni fisiche menomate anche al concorso ordinario.

Evidentemente, questa ragione non può giocare anche nei confronti dei mutilati ed invalidi della grande guerra e delle altre precedenti al conflitto attuale.

GIANTURCO nota che nell'articolo non si parla di partecipazione all'ultimo concorso, ma si dice: « ad un concorso ». E dunque da presumere che anche a concorsi precedenti si

siano presentati reduci dalle passate guerre, in condizioni minorate.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che si intende alludere al concorso bandito ed in corso di espletamento.

AMADUZZI avverte che, infatti, i mutilati e invalidi delle passate guerre hanno avuto modo di partecipare ai concorsi precedenti con particolari agevolazioni, in dipendenza della loro situazione e sono stati tutti collocati.

Ritiene quindi inutile l'estendere la facilitazione di cui al disegno di legge anche agli invalidi ed ai mutilati delle altre guerre, perchè nel provvedimento in esame sono contemplati anche coloro che hanno preso parte ai concorsi del 1936 e del 1937, che sono gli unici due concorsi fatti dopo la guerra d'Africa e le campagne di Spagna e di Albania. D'altra parte nulla vieta che coloro i quali, a norma dell'articolo 4, saranno esclusi dal concorso riservato, partecipino ad altri concorsi ordinari.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara di non poter accettare la proposta del camerata Gianturco per le ragioni già accennate dal Relatore, dal Sottosegretario di Stato per le finanze e dal camerata Amaduzzi.

Il provvedimento in esame tende a creare una situazione di favore, del resto legittima, a coloro che, in dipendenza delle conseguenze immediate subite per la partecipazione all'attuale conflitto, non si trovano in condizione di poter partecipare con la necessaria integrità fisica e preparazione culturale ai concorsi. Questa ragione non soccorre a favore di coloro che hanno preso parte alla campagna di Etiopia e a quella di Albania. La condizione di mutilato, di combattente, di decorato è tenuta presente sotto altri riflessi, come condizione di preferenza. Non è possibile equiparare una situazione, ormai sanata e superata, alla situazione attuale. Il disegno di legge è in rapporto all'attuale conflitto ed a coloro che partecipano all'attuale conflitto. E esso, quindi, non può comportare un'estensione.

GIANTURCO non insiste.

(Si approvano gli articoli da 1 a 6).

PRESIDENTE ricorda che all'articolo 7 è stato presentato un emendamento dal Relatore camerata Bacci, ed un altro dal camerata Amaduzzi.

L'articolo 7 del testo ministeriale è il seguente:

« In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del Mi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nistro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, e indipendentemente dalle sostituzioni che fossero state disposte a norma dell'articolo 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, possono essere nominati notai, secondo l'ordine della graduatoria, altri candidati, fino al massimo di 160, che siano stati dichiarati idonei nello stesso concorso, e che, inoltre, nel periodo fra il 10 giugno 1940-XVIII e la data delle prove orali, abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto o abbiano prestato servizio militare nei territori d'oltre mare o del Regno di Albania o in quelli recentemente annessi o occupati dalle Forze armate dello Stato o altrimenti all'estero, ovvero abbiano prestato servizio militare nello stesso periodo almeno per quattro mesi, o anche soltanto per due mesi se immediatamente prima della data delle prove scritte o delle prove orali.

« Questa disposizione non si applica a favore di coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso ».

Con l'emendamento del Relatore si propone di sostituire al detto articolo il seguente:

« In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, e indipendentemente dalle sostituzioni che fossero state disposte a norma dell'articolo 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di duecento, compresi nella graduatoria di detto concorso.

« Per il conferimento di tali nomine sarà data la precedenza assoluta su tutti gli altri candidati a coloro che, nel periodo fra il 10 giugno 1940-XVIII e la data delle prove orali, hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto o hanno prestato servizio militare nei territori d'oltre mare o del Regno di Albania o in quelli recentemente annessi o occupati dalle Forze armate dello Stato o altrimenti all'estero, ovvero hanno prestato servizio militare nello stesso periodo almeno per quattro mesi, o anche soltanto per due mesi se immediatamente prima della data delle prove scritte o delle prove orali.

« Salvo l'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, sarà osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

« Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla

nomina in sostituzione di vincitori del concorso ».

A sua volta il camerata Amaduzzi propone di sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in data 19 ottobre 1939-XVII, e indipendentemente dalle sostituzioni che fossero state disposte a norma dell'articolo 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di 200, che siano stati dichiarati idonei nel concorso stesso.

« Ai posti in aumento sono nominati con precedenza sugli altri candidati coloro che, nel periodo fra il 10 giugno 1940-XVIII e la data delle prove orali, abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto o abbiano prestato servizio militare nei territori d'oltre mare o del Regno di Albania o in quelli recentemente annessi od occupati dalle Forze armate dello Stato o altrimenti all'estero, ovvero abbiano prestato servizio militare nel periodo stesso almeno per quattro mesi, o anche soltanto per due mesi se immediatamente prima della data delle prove scritte o delle prove orali.

« Salvo il disposto del comma precedente, le nomine sono conferite secondo l'ordine della graduatoria.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano a favore di coloro che abbiano rinunciato alla nomina avvenuta in sostituzione di vincitori del concorso ».

Conseguentemente a questi emendamenti, il Relatore ed il camerata Amaduzzi hanno proposto ciascuno un proprio emendamento sostitutivo all'articolo 9. Ne darà a suo tempo lettura.

AMADUZZI rinuncia ai propri emendamenti, associandosi a quelli del Relatore che sono identici nella sostanza.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, non'avrebbe difficoltà, per quanto lo riguarda, ad accettare l'emendamento proposto dal Relatore.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, afferma che gli emendamenti proposti non possono essere accolti dal Ministero delle finanze in quanto essi non fanno che riprodurre una questione già superata, a suo tempo ampiamente dibattuta. Gli articoli 7 e 9 del progetto ministeriale, concertati tra il Ministro per la grazia e giustizia e quello per le finanze,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in seguito alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentano delle concessioni eccezionali che non conviene estendere ancora. In sostanza gli emendamenti tendono al raggiungimento di due scopi: elevare, da una parte, da 160 a 200 il numero dei candidati che, avendo riportata la idoneità nel concorso indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1939-XVII, possono aspirare alla nomina di notaio in aggiunta ai vincitori del concorso stesso, e dall'altra, dare la possibilità a tutti gli idonei predetti di ottenere la nomina, trasformando in criteri preferenziali di scelta quelle benemerienze militari che nel testo ministeriale valgono ad assicurare il godimento del beneficio.

Riguardo al primo punto, è appena da osservare che l'aumento di 160 posti nel concorso di cui trattasi appare adeguato, nelle attuali condizioni, al numero delle vacanze esistenti e alle più impellenti esigenze del pubblico.

Dato lo stato di guerra, non è possibile, nè d'altronde sarebbe opportuno, coprire tutte le sedi notarili vacanti; basta assicurare il servizio nelle sedi più importanti. A quello delle sedi meno importanti sarà agevole provvedere, anche eventualmente mediante misure provvisorie, quali, ad esempio, il ricorso all'opera dei segretari comunali, ecc. E appunto perciò la richiesta di coprire 200 posti è stata ridotta dall'autorità superiore a 160 posti.

Sul secondo punto giova non dimenticare che l'articolo 7, coll'estendere la scelta ai candidati idonei che abbiano prestato servizio militare dopo il 10 giugno 1940-XVIII, ancorchè non siano in possesso del requisito di combattente, viene a fare una concessione abbastanza notevole. Ora se ne vorrebbe aggiungere un'altra ancora più radicale, assimilando ai combattenti e ai militari contemplati all'articolo 7 gli idonei che dopo il 10 giugno 1940-XVIII, non abbiano prestato neppure il servizio militare. È appena da rilevare che siffatta assimilazione contrasterebbe apertamente col criterio fondamentale del provvedimento, che, come è noto, tende ad agevolare la situazione dei candidati i quali, per causa del servizio militare, non sarebbero stati in grado di competere con gli altri aspiranti rimasti a casa ad approfondirsi comodamente nella preparazione agli esami.

Anche la proposta di derogare all'ordine della graduatoria nel conferimento dei posti in aggiunta non sembra accettabile, poichè una volta che la Presidenza del Consiglio ha voluto espressamente prescindere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dalla qua-

lifica di combattente, assimilando ai combattenti i militari specificati nell'articolo 7, non è dato trasformare i requisiti prescritti per il godimento del beneficio in singole cause di precedenza assoluta.

Infine giova ricordare che la disposizione del successivo articolo 9 è strettamente collegata con quella dell'articolo 7 in esame e pertanto non può essere valutata separatamente. La facoltà di provvedere alla sostituzione dei vincitori, sino al termine di otto mesi dopo la pubblicazione del bando del successivo concorso, in fondo si risolve a vantaggio dei candidati che potranno essere nominati per effetto di sostituzione, e agevola il collocamento degli idonei del concorso del 1939. Allo stato attuale è da presumere che quasi tutti gli idonei, in base agli articoli 7 e 9, potranno conseguire la nomina di notaio. Per queste considerazioni il Ministero delle finanze si dichiara spiacente di non poter accettare i due emendamenti dei camerati Bacci e Amaduzzi, che risolvevano una questione da tempo decisa.

PRESIDENTE nota che le considerazioni del Sottosegretario di Stato per le finanze sono di carattere generale. Chiede però quale sia l'onere che con l'emendamento proposto ricadrebbe sulla Finanza.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, fa osservare che il Ministero delle finanze si occupa di tutto ciò che incide sulle spese, in genere, dei vari Ministeri.

Per i candidati notai di cui trattasi non si è proceduto a calcoli finanziari, ma si è tenuto conto della circostanza che ad essi è stato fatto un trattamento eccezionalmente favorevole, in deroga al principio fondamentale, seguito dalla legislazione vigente, di riservare ai più meritevoli i posti messi a concorso. Nel determinare, poi, in 160 i posti che in via eccezionale vengono riservati agli idonei del concorso del 1939 la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha mancato di opportunamente valutare tutte le circostanze speciali all'uopo prospettate dal Ministro di grazia e giustizia e il Ministero delle finanze non può che insistere per il rispetto delle superiori determinazioni, anche per evitare un pericoloso precedente, che non mancherebbe di essere invocato in seguito. In sostanza si tratta di una questione di principio, dal quale non è dato derogare.

PRESIDENTE rileva che il Sottosegretario di Stato per la giustizia, ha dichiarato che, per suo conto, non avrebbe nulla in contrario ad accettare l'emendamento proposto dal Relatore. D'altro canto, il Sottosegretario di Stato per le finanze solleva una questione di prin-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cipio, in quanto la Finanza deve esercitare il suo controllo su tutte le spese dei vari Ministeri. Ma qui la Finanza non incontra alcun onere, perchè i notai non sono pagati dall'Erario dello Stato. D'altra parte, lo stesso Sottosegretario di Stato ha riconosciuto che questi candidati andranno, alla fine, tutti a posto. Ma allora è indifferente che i posti da conferirsi siano portati da 160 a 200, perchè la situazione non cambia. Si tratterebbe di stabilire soltanto a chi e con quale ordine di graduatoria questi posti debbano essere dati.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, precisa di aver detto che i candidati in parola potranno andare, su per giù, a posto entro otto mesi dalla cessazione dello stato di guerra. Quindi non è la stessa cosa, perchè aumentando ora i posti da conferirsi, si intaccherebbe il principio fondamentale cui ha già accennato.

MADIA non riscontra, in quello che ha detto il Sottosegretario di Stato per le finanze, alcuna convincente ragione per cui questi debba mantenersi contrario all'emendamento. L'obbiezione che già il disegno di legge quale è stato presentato sarebbe una deroga al decreto del 6 gennaio 1942-XX, e che l'emendamento del camerata Bacci ne costituirebbe una deroga ulteriore, evidentemente non può essere dovuta che ad un equivoco, perchè il decreto 6 gennaio riguarda i concorsi per gli impiegati di Stato. Il notaio ha invece una figura professionale completamente al di fuori degli impiegati di Stato. Gli impiegati gravano sul bilancio dello Stato, non i notai, ai quali i cittadini pagano il servizio loro prestato. I notai hanno la cassa notariato, che vive senza alcun contributo dello Stato.

Ora si tratta di 800 sedi vuote. Si pensi alla gravità dell'inconveniente che si avrebbe se, ad esempio, in talune di queste sedi, un individuo che stesse per morire, volesse fare testamento e dovesse chiamare il notaio che trovasi chilometri e chilometri lontano. L'unica ragione che avrebbe potuto giustificare l'opposizione sarebbe stata quella della tutela dei combattenti; ma su questo punto il Sottosegretario di Stato per le finanze non ha insistito, sia perchè pel conferimento di questi posti devono avere la precedenza tutti i combattenti, e sia perchè i combattenti attualmente hanno il concorso riservato. Con l'emendamento Bacci non si porta alcun aggravio all'Erario, e d'altra parte si facilitano i combattenti (che, appunto perchè tali, non possono, a giusta ragione, essere preparati) in quantochè la legge conferisce loro il posto con la sola idoneità. Per altro, i non combattenti

ammessi da ultimo nei 200 posti, sono i notai più preparati ed è pure un bene che siano immessi nel corpo del notariato anche questi che sono meglio pronti dal lato culturale. Non vede quindi alcuna ragione per cui non possa essere accettato l'emendamento Bacci. Nè può dirsi che a supplire alla deficienza del numero dei notai possano essere incaricati a sostituirli i segretari comunali, perchè per far questo c'è bisogno di una legge che ancora manca.

AMADUZZI si associa alle considerazioni del camerata Madia. Anch'egli ritiene che il voler stabilire una analogia nelle disposizioni relative ai posti da conferirsi ai notai con quelle relative agli impiegati dello Stato dipenda da un equivoco, perchè i notai non gravano sul bilancio dello Stato e la cassa del notariato è dei notai, in quanto è alimentata esclusivamente dai loro contributi.

GIANTURCO rileva che scopo fondamentale dell'articolo 7 è quello di dare la preferenza a quelli che hanno compiuto il proprio dovere durante l'attuale conflitto. Ma poichè è nei voti di tutti che meglio sarebbe che questo privilegio riguardasse esclusivamente i combattenti, prega il Governo e il Relatore camerata Bacci di ridurre questo privilegio solo ai mutilati, invalidi e combattenti. Non gli appare infatti giusto che questo privilegio di assoluta precedenza, così come si legge nell'emendamento, debba essere dato anche a coloro i quali durante tutto l'attuale conflitto abbiano prestato quattro mesi di servizio militare, magari in una città qualsiasi del Regno, oppure abbiano fatto il militare per due mesi prima degli esami. Altrimenti si verrebbe a ricadere in una di quelle tanto deprecate disposizioni, per cui la gente che non aveva dato niente alla Patria, per lo meno come pericolo, veniva a godere molto spesso dei benefici che devono essere riservati esclusivamente ai combattenti.

Proporrebbe perciò di togliere tutta l'elencazione che si legge sia nel testo ministeriale dell'articolo 7 sia nell'emendamento Bacci, e di ridurre la disposizione in questa forma:

« Avranno la precedenza assoluta i mutilati, gli invalidi e i combattenti nell'attuale conflitto ».

MADIA avverte che, in questo caso, per raggiungere lo scopo dell'emendamento, cioè di coprire i 200 posti, occorrerebbe aggiungere la particolare disposizione nei confronti di quelli che non sono affatto combattenti. Quindi, si dovrebbe dar prima la precedenza ai mutilati ed invalidi, poi ai combattenti, poi a quelli che hanno fatto quattro mesi di servizio militare e poi verrebbero gli altri.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GIANTURCO nota che nel testo ministeriale si dice: « possono essere nominati notai, secondo l'ordine della graduatoria, altri candidati, fino al massimo di 160 ». Perciò si può avere il caso di un candidato che ha potuto studiare tranquillamente, per non essere stato distratto in alcun modo, e che avrà un posto di graduatoria precedente ad un mutilato.

PRESIDENTE fa osservare che precisa appunto l'emendamento a chi, per il conferimento di tali nomine, sarà data la precedenza assoluta.

GIANTURCO ritiene che in caso, si dovrebbe aggiungere all'emendamento la parola: « gradatamente », per stabilire l'ordine dei conferimenti di nomina; altrimenti si potrebbe cadere nell'equivoco di seguire la graduatoria.

Quanto alla parte principale della questione che riguarda i 160 o i 200 posti, fa osservare che attualmente può partecipare ad un concorso un numero di concorrenti doppio all'incirca dei posti disponibili. Al nuovo concorso, invece, che sarà fatto in base all'articolo 2, potranno prendere parte, si badi bene, tutti coloro che non hanno potuto fare le prove orali, tutti i mutilati e i combattenti bocciati nel concorso ordinario, tutti coloro che si trovavano alle armi, anche se non combattenti, ecc. Si verrà ad avere così, per 160 o 200 posti in concorso, forse 3000 concorrenti. Avverrà pertanto il caso stranissimo di un numero assai basso di concorrenti nel concorso ordinario, fatto durante il conflitto, per coprire il 50 per cento dei posti, mentre nel grande concorso che si farà in base all'articolo 2, dopo la guerra, si potrà avere una quantità enorme di concorrenti, tale da creare una situazione d'imbarazzo proprio a quei combattenti e mutilati che si vogliono agevolare.

Riterrebbe perciò opportuno che si trovasse il modo di stabilire il diritto di questi mutilati e combattenti ad occupare i posti, se nel concorso di cui all'articolo 2 abbiano conseguito l'idoneità, fino all'esaurimento della graduatoria, così come si è fatto l'anno scorso per gli orfani di guerra e i mutilati.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, fa presente che l'articolo 13 del decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, il quale riserva ai combattenti idonei la metà dei posti messi a concorso, è sempre in vigore.

GIANTURCO rileva che applicandosi quella norma, la disposizione in questione diventa pleonastica. Nè ci si deve più occupare dei 160 posti, perchè possono essere anche 500.

Pensa, ad ogni modo, che sarebbe utile accogliere la sua proposta di inserire la parola: « gradatamente », all'emendamento del Relatore.

BACCI, *Relatore*, ritiene superfluo l'inserire la parola: « gradatamente » perchè nel suo emendamento è stabilito l'ordine di successione, quindi la graduatoria per la precedenza assoluta già c'è.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ritiene opportuno dissipare un equivoco che è affiorato durante la discussione. È stato rimproverato alla relazione ministeriale — che per altro non è stata predisposta dalle Finanze — ed anche all'oratore, di avere confuso la posizione dei notai, liberi professionisti, con quella degli impiegati statali, estendendo ai primi le disposizioni del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, emanate per gli impiegati statali. Occorre precisare che siffatto rilievo non ha alcuna base.

È vero che il notaio è un libero professionista, ma è anche vero che per ottenere la nomina deve affrontare l'alea di un pubblico concorso. Ora tutti i pubblici concorsi — compresi quelli notarili — dovrebbero essere sottoposti ad un complesso di norme fondamentali comuni, fra le quali dovrebbero annoverarsi quelle relative alla valutazione delle benemerienze dei combattenti. E in questo senso si sta appunto evolvendo la nostra legislazione positiva, come del resto dimostra lo stesso disegno di legge in esame.

Senonchè la disposizione contenuta nell'articolo 7 non ha nulla a che fare con siffatto principio. Essa non disciplina affatto la posizione dei combattenti che partecipano ai concorsi notarili, ma si occupa esclusivamente dei candidati notai rimasti soccombenti nel concorso del 1939 che hanno riportato la dichiarazione di idoneità per consentire loro, in via del tutto eccezionale, di ottenere la nomina al posto di notaio purchè abbiano prestatato servizio militare dopo il 10 giugno 1940-XVIII, ancorchè non siano in possesso della qualifica di combattente.

Si tratta di un provvedimento speciale, giustificato da particolari circostanze, che non trova alcun riscontro nelle provvidenze emanate a favore dei combattenti dell'Amministrazione statale e, quindi, a torto si lamenta che ad esso si applichino o si tenti di applicare le disposizioni del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX.

Ripete; è stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla richiesta del Ministero di grazia e giustizia, che ha voluto siffatto ecce-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zionale provvedimento, al quale ha aderito il Ministero delle finanze; ma l'eccezione deve essere mantenuta nei limiti prestabiliti.

PRESIDENTE gradirebbe conoscere il pensiero del Sottosegretario di Stato per la giustizia a proposito del richiamo al decreto del 6 gennaio 1942-XX.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che in realtà gli emendamenti presentati dal camerata Bacci sia all'articolo 7 che all'articolo 9, interessano esclusivamente il Ministero di grazia e giustizia il quale è quello che deve giudicare delle necessità di ricoprire i posti vacanti di notaio, è quello che nomina i notai e che quindi deve vedere se dare un maggiore o minore valore ai vari titoli. Non vede perciò la ragione per cui si voglia far richiamo al decreto del 6 gennaio 1942-XX che riguarda il personale statale.

BACCI, *Relatore*, desidera che si dia atto a verbale che il Sottosegretario di Stato per la giustizia riconosce esplicitamente che il richiamo al Regio decreto del gennaio 1942-XX non c'entra affatto.

Ora, il Sottosegretario di Stato per le finanze richiama codesto decreto come quello che si doveva osservare e che sarebbe derogato accogliendo l'emendamento.

Non si doveva osservarlo, perchè il decreto 6 gennaio 1942-XX ha questa intitolazione: « Provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale ».

Ora, evidentemente, se si riconosce che i notai sono liberi professionisti e non appartengono nè direttamente, nè indirettamente al personale statale, non vi è più l'obbligo di osservare il decreto 6 gennaio 1942-XX nei loro confronti.

Che si possa, è un conto; che si debba, un altro.

Poichè non si ravvisa l'opportunità di usare di questa facoltà eventuale, che sarebbe sempre un'indicazione analogica di una disposizione di carattere generale, alla quale sono assolutamente estranei i notai, e poichè non si è potuto dimostrare che comunque derivi dall'applicazione dell'emendamento proposto qualsiasi onere, nè diretto nè indiretto, nel bilancio dello Stato, evidentemente le due ragioni fondamentali alle quali il Sottosegretario di Stato per le finanze aveva affidato le considerazioni contrarie all'accoglimento dell'emendamento, cadono, e pertanto non vi è nessun'altra ragione per non accettarlo.

PRESIDENTE constata come la Commissione sia unanime per l'accoglimento del-

l'emendamento proposto dal Relatore. Confida che il Sottosegretario di Stato per le finanze vorrà ritenersi persuaso delle considerazioni che sono state fatte e che non vorrà ulteriormente opporsi all'emendamento. Lo pone a partito.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 8).

Ricorda che all'articolo 9 tanto il Relatore che il camerata Amaduzzi hanno presentato un emendamento sostitutivo che è conseguenziale a quello proposto all'articolo 7.

L'articolo 9 nel testo presentato dal Governo dice:

« Relativamente al concorso indetto con decreto ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII, la facoltà di provvedere alla sostituzione dei vincitori nei casi previsti dall'articolo 6, comma secondo, del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, può essere esercitata fino al termine di otto mesi dopo la pubblicazione del bando del successivo concorso.

« Per le nomine conferite a norma dell'articolo 7, comma primo, della presente legge, non sono ammesse le sostituzioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto suddetto ».

L'emendamento del Relatore è il seguente:

All'articolo 9, sostituire il seguente:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di provvedere alla sostituzione delle nomine nei casi previsti dall'articolo 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, non può essere più esercitata relativamente al concorso indetto con decreto ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII.

La sostituzione non è consentita per le nomine da conferire a norma dell'articolo 7 della presente legge.

L'emendamento Amaduzzi dice:

All'articolo 9, sostituire il seguente:

Per le nomine conferite a norma dell'articolo 7 della presente legge non sono ammesse le sostituzioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728.

Il camerata Amaduzzi ha già ritirato il suo emendamento, associandosi a quello del Relatore.

Pone a partito l'emendamento sostitutivo del Relatore all'articolo 9.

(È approvato — Si approvano anche i rimanenti articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione ed al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili. (Modificato dal Senato). (2147-B)

FERME, *Relatore*, rileva che il disegno di legge ritorna all'esame della Camera con alcune modificazioni portate dalla Commissione legislativa degli affari interni e della giustizia del Senato del Regno al testo dell'articolo 2 approvato dalla nostra Commissione.

Come la Commissione ricorderà, il disegno di legge nel testo ministeriale prevedeva nel primo comma dell'articolo 2 che le disposizioni concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti alla autorità giudiziaria sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento in conseguenza degli atti e dei documenti medesimi. Il secondo comma disponeva che in ogni caso le dette disposizioni fiscali devono essere applicate al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile e, per il procedimento innanzi al pretore e al conciliatore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione.

La Commissione della Camera modificò l'articolo 2 sostituendo, nel primo comma, le parole: « tutte le volte che il giudice emette un provvedimento », con le altre: « al momento in cui il giudice emette un provvedimento »; e nel secondo comma, le parole: « in ogni altro caso le dette disposizioni sono applicate al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio », con le altre: « nel processo di cognizione durante l'istruzione della causa la disposizione del comma precedente si applica soltanto al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio ».

Il Senato ha a sua volta modificato il testo approvato dalla Camera, sostituendo nel primo comma le parole: « in conseguenza degli atti e documenti medesimi », con le altre: « in base agli atti e documenti medesimi ». Non v'è motivo per non approvare tale modificazione, la quale fu auspicata anche dalla Commissione della Camera. Il secondo comma dello stesso articolo 2 è stato modificato dal Senato sostituendo le parole: « nel processo di cognizione durante l'istruzione della causa la disposizione del comma precedente si applica soltanto al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio », con

le altre: « in ogni altro caso le dette disposizioni sono applicate al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio ».

Ricorda che la Commissione della Camera credette di dover modificare il testo ministeriale del provvedimento sulla base del presupposto che, rendendosi obbligatorie la bollatura e la registrazione degli atti e dei documenti tutte le volte che il giudice istruttore emette un provvedimento istruttorio, viene praticamente ad essere frustrato, nella grandissima maggioranza delle cause, il beneficio fiscale che si era voluto concedere col secondo comma, con il quale si accorda che la bollatura e la registrazione possono essere fatte al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione. Ciò perchè nel nuovo processo civile il potere deliberativo in materia di prove accordato al giudice istruttore è talmente ampio che quasi sempre, prima della rimessione al collegio, il giudice stesso deve emettere provvedimenti di carattere istruttorio. E se per ognuno di questi deve essere preventivamente posto in regola con le leggi sul bollo e sul registro il fascicolo degli atti e dei documenti, assai rari sarebbero i casi di applicabilità del beneficio concesso dal secondo comma.

Tale beneficio, anzichè costituire una regola, sarebbe soltanto un'eccezione, il che appare in contrasto con la volontà del legislatore e con lo scopo che il provvedimento sembra prefiggersi.

La Camera pertanto ritenne di dover modificare l'articolo 2 dettando nel primo comma una disposizione fiscale di carattere generale, in base alla quale ogni volta che il giudice emette un provvedimento in conseguenza di atti e di documenti, questi devono essere posti in regola con le disposizioni di legge sul bollo e sul registro, e prevedendo nel secondo comma una importante eccezione, applicabile ai procedimenti di cognizione nelle cause civili, per i quali alla bollatura e alla registrazione si deve provvedere soltanto al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio. In tal modo non sarebbe necessario provvedervi in occasione delle ordinanze e dei decreti del giudice istruttore, i quali non concernono il merito nè sono comunque definitivi, in quanto, nello stesso giudizio di primo grado, il collegio può revocarli.

Ricorda che nella discussione avvenuta poi al Senato, mentre il Relatore si esprime favorevolmente al testo approvato dalla Camera, il Sottosegretario di Stato per le finanze, che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non partecipò alla discussione della Camera, si oppose al testo approvato da quest'ultima, osservando che esso era in aperta contraddizione con le disposizioni di carattere generale dettate dagli articoli 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268; 118 e 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e da altre norme degli stessi provvedimenti, in base alle quali nessuna autorità, nè giudiziaria nè amministrativa può prendere in considerazione, anzi neppure in visione, atti o documenti che non si presentino formalmente in regola di bollo e di registro. Osservò il Sottosegretario innanzi al Senato che non v'era motivo di prevedere una eccezione di così vasta portata in favore di coloro che si sono posti nella condizione di essere litiganti, mentre in ogni altro caso gli interessati devono comunque rispettare l'osservanza delle disposizioni fiscali in parola.

Non ritiene che le argomentazioni fatte presenti dal Sottosegretario di Stato per le finanze al Senato siano tali da recare elementi determinanti di un mutamento dell'atteggiamento assunto dalla Camera allorchè il disegno di legge in esame vi fu una prima volta discusso: anche perchè con il provvedimento in esame, secondo quanto risulta dalle precedenti discussioni, non si vuole premiare chi litiga bensì chi vuol conciliare ed evitare la lite.

Propone quindi che venga ripristinato il testo del secondo comma dell'articolo 2 come fu approvato dalla Camera.

FODALE nota che il testo del disegno di legge, così come fu formulato dalla Commissione degli interni e della giustizia del Senato e così come ritorna alla Commissione della Camera, costituisce indubbiamente la negazione di quelle finalità sostanziali che sono nel progetto e nelle intenzioni del Ministro Guardasigilli. Tali finalità si concretano essenzialmente nella facilitazione dell'attività conciliativa del giudice istruttore, consacrata nel nuovo Codice di rito e che un anticipato onere fiscale gravante sulle parti paralizzerebbe totalmente.

È bene subito precisare che non si tratta di stabilire sgravi fiscali che nessuno ardirebbe, specie nel momento presente, di chiedere, ma si tratta semplicemente di ritardare nel tempo ciò che costituisce un innegabile obbligo delle parti contendenti. Nè si vuole, anche dal solo punto di vista giuridico, contrastare ai principi fondamentali delle leggi di bollo e di registro che impongono precisi doveri alle parti, al magistrato, al cancelliere, ma unicamente coordinare l'applicazione delle leggi fiscali con

le esigenze derivanti dalla nuova struttura del processo civile.

Perchè è bene subito chiarire che, vigente il vecchio Codice processuale, l'adempimento alle prescrizioni fiscali si avverava al momento in cui il giudizio era maturo per la decisione, e cioè quando le parti che nello stadio preparatorio si erano scambiate le rispettive difese e documentazioni, si presentavano in mani al magistrato giudicante. Così si adempiva la norma della legge di registro e di quella sul bollo, pur ravvisandosi sin da allora una diversità di dizione tra la prima e la seconda, la prima contenente l'obbligo della regolarizzazione ai fini della « produzione in giudizio », la seconda contenente l'obbligo della regolarizzazione ai fini della produzione avanti l'autorità giudiziaria.

Ora, per soffermarsi alla sola legge di registro, la produzione in giudizio significa la produzione al momento dell'attività decisoria del giudice, attività decisoria che nel nuovo Codice di rito si ha quando, esaurita la fase istruttoria, il magistrato è chiamato a pronunciarsi sulla controversia.

La fase istruttoria non è che la premessa al giudizio: se ne distacca per la fisionomia del giudice istruttore chiamato al sollecito e leale svolgimento della preparazione al giudizio per i suoi poteri concretantisi in ordinanze che non pregiudicano la decisione della causa ed il cui contenuto è soggetto non tanto ad impugnative, quanto al rinnovato esame da parte del magistrato giudicante. Tanto vero che mai l'ordinanza può contenere comunque una forma definitiva di decisione, onde nel caso di attività ordinatoria dello stesso magistrato giudicante, questa si stacca dalla sentenza per prendere la forma dell'ordinanza.

Occorre riconoscere che la soluzione adottata dal Senato e patrocinata dal Sottosegretario di Stato per le finanze costituisce formalmente una deroga al principio secondo cui nessun pubblico funzionario può ricevere atti che non siano in regola col bollo e col registro. Il fascicolo infatti ricevuto dal cancelliere potrà anche non essere in regola con le leggi di bollo e di registro, onde non ne dovrà lo stesso cancelliere controllare la regolarità fiscale ai sensi dell'articolo 74 del Codice di rito.

Ma se all'inizio della fase istruttoria il giudice dovrà prendere un qualsiasi provvedimento, ciò imporrà l'immediata regolarizzazione degli atti e l'immediato carico delle parti contendenti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, nella discussione in Senato, ebbe a dichiarare che la regolarizzazione fiscale si impone per gli atti che servono di base al provvedimento, non per tutti gli atti, ed in tal senso ebbe il Senato ad emendare il primo comma dell'articolo 2. Non bisogna farsi illusioni: la mancata regolarizzazione fiscale impone pene pecuniarie al magistrato ed al cancelliere, onde l'interpretazione della norma non potrà mai essere che ristretta sì da comportare una certa estensione nel considerare i documenti che costituiscono la base.

Una sola soluzione può realizzare le chiare finalità della legge voluta dal Ministro Guardasigilli, e cioè la determinazione, sia pure in via di eccezione (così com'è formulato il testo dell'articolo 2 con l'emendamento del Presidente Farinacci) che nel processo di cognizione l'obbligo della regolarizzazione si ha al momento della fase decisoria del processo. Quali obiezioni possono muoversi dal Sottosegretario di Stato per le finanze?

Se ne possono considerare di due ordini: giuridico e fiscale. Non si può pensare all'efficacia delle prime, che non potrebbero essere basate se non sul principio della invalidità degli atti non registrati, principio che consacrato nel progetto Minghetti del 1873 e ripreso, sia pure velatamente dal progetto Meda del 1918, è ripudiato da tutta la dottrina e dalla giurisprudenza più recente: l'atto non registrato conserva integra la sua validità ma il giudice non può pronunciarsi su di esso.

Quanto alle considerazioni di ordine fiscale è sufficiente l'osservazione che non si tratta, come più sopra ricordato, di sottrarre le parti agli inderogabili obblighi fiscali, ma di differire l'esecuzione di tali obblighi a quando sussiste l'effettivo uso del documento al fine del giudizio decisorio, realizzando insieme il precepto fiscale e la garanzia di una giustizia economica ed insieme rapida e pronta.

Queste le finalità del disegno di legge e questo il modo di realizzarle secondo un principio realistico e rispondente agli scopi del legislatore dei nuovi Codici del Fascismo.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, è spiacente di doversi trovare in disaccordo con quello che sembra essere il parere prevalente della Commissione su questo disegno di legge, come su quello precedentemente discusso, proprio in occasione della prima volta in cui ha il piacere di presenziare una riunione della Commissione legislativa della giustizia.

È lieto sempre di discutere con un diligente ed acuto indagatore della legge come il Con-

sigliere nazionale Fodale, ma il suo atteggiamento di opposizione discende da un preciso dovere.

Circa il richiamo fatto dal camerata Fodale al sistema in uso, vigente il Codice abrogato, di provvedere alla regolarizzazione fiscale degli atti e dei documenti nel momento in cui la causa veniva posta in decisione, osserva che, in effetti, il passaggio dalla vecchia alla nuova procedura non può avere determinato alcuna modificazione nelle leggi sul bollo e sul registro, nè può presupporla. Fino ad ora tanto con il Codice abrogato che con il nuovo ogni volta che il giudice deve prendere visione o comunque cognizione di atti e di documenti, le parti devono provvedere alla loro preventiva regolarizzazione. Del pari i giudici non possono, pena severe sanzioni, emettere qualsiasi provvedimento in conseguenza di atti e di documenti che siano in contravvenzione con le leggi sul bollo e sul registro.

È vero che secondo la vecchia procedura le parti erano use a provvedere alla regolarizzazione fiscale dei rispettivi fascicoli al momento in cui la causa passava in decisione, ma ciò derivava dal fatto che soltanto allora gli atti e i documenti venivano presentati all'esame del magistrato. Di converso ogni qual volta, nel corso del giudizio, il magistrato avesse dovuto comunque prendere in visione uno o più documenti, questi dovevano venire preliminarmente bollati e registrati.

Allo stesso modo quando veniva eseguito il deposito preventivo degli atti e dei documenti in cancelleria, tali atti e documenti dovevano presentarsi non in contravvenzione con il bollo e il registro, anche se il deposito preventivo non era seguito dalla spedizione a sentenza della causa, la quale poteva subire rinvii e poteva anche venire poi abbandonata.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame costituiscono pertanto vere e proprie agevolazioni nell'interesse della speditezza del giudizio e delle possibilità di conciliazione, senza tuttavia toccare i principi generali della legge fiscale. Esse sono state adottate in seguito ad accordi intervenuti tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia.

Che si tratti di agevolazioni è fuori dubbio, in quanto il rigore delle leggi fiscali, che nella vecchia procedura veniva osservato senza eccezioni di sorta, risulta ora alquanto temperato, consentendosi il deposito degli atti e dei documenti senza la preliminare loro regolarizzazione fiscale. Si consente in tal modo l'uso di atti e di documenti in contravvenzione con il bollo e con il registro: si consente cioè

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che l'autorità giudiziaria prenda visione, meglio prenda cognizione, di atti in contravvenzione col bollo e col registro. Si viene in tal modo a dare una portata indubbiamente eccezionale alla parola « uso », riferita agli atti e ai documenti, di fronte alla regola che nessun atto può essere presentato a nessuna autorità se non debitamente regolarizzato ai fini fiscali.

Evidentemente la finanza non poteva andare oltre questa concessione. Non è quindi possibile accettare il testo approvato dalla Camera allorchè il disegno di legge vi fu una prima volta discusso, in quanto la nuova norma in esso contenuta in base alla quale dovrebbe essere consentita l'emanazione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria sulla base di atti e di documenti in contravvenzione col bollo e col registro rappresenterebbe una modificazione sostanziale dei principi sui quali sono fondate le leggi sul bollo e sul registro.

Si può infatti consentire, sulla base di una diversa interpretazione dell'espressione « uso di atti e di documenti » che l'autorità giudiziaria prenda cognizione di atti e di documenti non regolarizzati, ma non è possibile consentire che in conseguenza di essi venga adottato qualsiasi provvedimento, sia che si tratti di provvedimenti decisori che interlocutori ed istruttori; e a nulla può rilevare, per questi ultimi, la loro provvisorietà di fronte al potere accordato al collegio di revocare le ordinanze del giudice istruttore.

Fa rilevare che dall'applicazione del testo del secondo comma così come è stato già approvato dalla Camera deriverebbe un danno notevole alla Finanza la quale, anche in conseguenza degli abusi che inevitabilmente si verificerebbero, verrebbe a perdere cospicue entrate, e ciò proprio in un momento come l'attuale in cui è quanto mai necessario evitare squilibri nel rapporto delle spese e delle entrate ordinarie. Si è insomma consentito che l'autorità giudiziaria, nonostante l'atto sia in contravvenzione col bollo e col registro, ne prenda cognizione; ma con l'insuperabile limite dell'emanazione del provvedimento, sia pure precisando, secondo quanto accennato nella precedente riunione dal camerata Fodale, che il documento regolarizzato debba essere quello in base al quale viene emanato il provvedimento, e che il solo documento deve venire regolarizzato e non l'intero fascicolo. Rinviare oltre l'adempimento degli obblighi fiscali non è possibile, onde il ragionamento del camerata Fodale non può essere accettato dal Ministero delle finanze, giustamente pen-

soso delle inderogabili esigenze della pubblica finanza.

FODALE osserva che quanto ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per le finanze può anche essere giustificato da un suo punto di vista, ma che sostanzialmente si chiedeva, e lo ripete ancora una volta, non l'esonero, ma il rinvio degli obblighi fiscali, garantiti dal controllo dell'autorità giudiziaria prima della emanazione della sentenza, e ciò al fine di facilitare il componimento delle liti.

Tutto al più si potrebbe, sempre limitatamente al giudizio di cognizione, imporre l'obbligo della regolarizzazione per quegli atti e documenti su cui è emanato il provvedimento del giudice istruttore e che costituiscono lo stesso contesto dell'ordinanza del giudice istruttore, usando una formula del resto già accolta dalla legge di registro.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene opportuno precisare che la formula: « sugli atti e documenti » non ha lo stesso significato della formula: « in base agli atti e documenti », avendo questa ultima un significato di riferimento, e presupponendo la prima un collegamento diretto e sostanziale tra il provvedimento emanato e l'atto o documento, nel senso che il provvedimento del giudice deve concernere l'atto o il documento in sè e per sè considerati, cioè nel loro valore giuridico formale, come mezzi di prova nel processo.

PRESIDENTE osserva che tenendo conto da un lato delle considerazioni del camerata Fodale e dall'altro di quelle del Sottosegretario di Stato per le finanze si potrebbe, fermo rimanendo il primo comma dell'articolo 2 che contiene il precetto generale, precisare che nel procedimento di cognizione la regolarizzazione deve avvenire allorchè il giudice emette un provvedimento « sugli atti e documenti ». In tal senso il secondo comma dell'articolo 2 potrebbe così essere formulato:

« Nel processo di cognizione, durante la istruzione della causa, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento sugli atti e documenti, e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile e per il procedimento innanzi al pretore od al conciliatore al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in conformità dell'articolo 62 del Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, numero 1368 ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, e PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accettano l'emendamento.

BACCI dichiara di rimanere favorevole al testo già approvato dalla Commissione della Camera, non essendo persuaso della tesi contraria.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 2 con l'emendamento al secondo comma da lui proposto ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio. (2212)

ART. 1.

La metà dei posti di notaio che risulteranno disponibili per il conferimento mediante concorsi per esame dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della guerra attuale, sarà riservata a favore di coloro che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'articolo 2.

Questa disposizione non si applica ai posti che siano conferiti in base al concorso indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII o per effetto di quanto è stabilito nel successivo articolo 7.

ART. 2.

I posti accantonati a norma del precedente articolo saranno conferiti mediante concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

A tale concorso potranno prendere parte, purchè in possesso dei requisiti necessari, prescindendo da quello del limite di età:

1°) coloro che si trovino sotto le armi nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove scritte di uno dei concorsi ordinari che saranno indetti durante la guerra attuale, ovvero non possano presentare domanda di ammissione al concorso o raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, e che, inoltre, possiedano secondo le vigenti disposizioni, alla data del bando del concorso ordinario e a quella stabilita per la presentazione delle domande di ammissione, tutti i requisiti necessari per parteciparvi;

2°) coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto al-

meno per un anno, e che, inoltre, alla data del bando del primo concorso successivo al loro congedamento e a quella stabilita nel bando stesso per la presentazione delle domande di ammissione possiedano secondo le vigenti disposizioni tutti i requisiti necessari per parteciparvi.

Qualora il primo concorso successivo al congedamento sia quello stesso indicato nel primo comma del presente articolo, sarà richiesto per l'ammissione anche il requisito relativo al limite di età;

3°) i candidati che erano stati ammessi ai concorsi indetti con i decreti del Ministro per la grazia e giustizia del 12 febbraio 1936-XIV e del 13 ottobre 1937-XV, e che non hanno potuto sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, ad eccezione di coloro che sono stati congedati prima della pubblicazione del bando relativo al concorso di cui al n. 4;

4°) i candidati ammessi al concorso indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, i quali, trovandosi sotto le armi alla data dell'espletamento delle prove scritte, non vi hanno partecipato;

5°) i candidati che hanno preso parte al concorso di cui al n. 4, ma per il risultato dell'esame non possono conseguire la nomina a notaio, quando sussistano nei loro confronti le condizioni stabilite dal successivo articolo 7 relativamente al servizio militare prestato durante la guerra attuale. Per coloro che non hanno superato le prove scritte, le condizioni anzidette devono riferirsi al periodo tra il 10 giugno 1940-XVIII e la data delle prove stesse.

ART. 3.

I candidati che ottengano in un concorso ordinario l'ammissione alle prove orali, ma non possano parteciparvi perchè sotto le armi, saranno ammessi a sostenere le prove stesse nel concorso riservato di cui all'articolo 2.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nel caso di esito favorevole, i candidati suddetti verranno compresi nella graduatoria del concorso riservato in base alla votazione complessiva da essi riportata nelle prove scritte ed orali.

Le disposizioni dei comrni precedenti si applicano anche a favore di coloro per i quali le stesse condizioni si sono verificate in uno dei concorsi indetti con i decreti ministeriali del 12 febbraio 1936-XIV, del 13 ottobre 1937-XV e del 19 ottobre 1939-XVII. Tuttavia, relativamente ai concorsi del 12 febbraio 1936-XIV e del 13 ottobre 1937-XV, il beneficio non si estende a coloro che sono stati congedati dal servizio militare prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939-XVII.

Saranno egualmente ammessi a sostenere le prove orali nel concorso riservato i candidati che non abbiano potuto o non possano prendere parte a quelle del concorso ordinario perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

ART. 4.

Coloro che, essendosi trovati o trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, sostengano le prove di un concorso ordinario senza conseguirvi l'idoneità, saranno esclusi dalla partecipazione al concorso riservato.

Questa disposizione non ha effetto per i mutilati e per gli invalidi della guerra attuale che conseguano in ciascuna delle prove scritte del concorso ordinario, ed in ciascuna delle prove orali quando vi siano ammessi, il minimo richiesto per l'approvazione.

ART. 5.

Nei concorsi per trasferimenti di notai sarà computato come esercizio effettivo, a favore dei vincitori del concorso riservato, il tempo trascorso prima della loro iscrizione in ruolo a partire dal novantesimo giorno successivo alla data del *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia in cui sia pubblicata la registrazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso originario.

Per ciascuno dei vincitori del concorso riservato, il concorso originario è quello rispetto al quale si sono verificate le condizioni stabilite dai numeri 1 e 3 dell'articolo 2 e dall'articolo 3, ovvero quello successivo al congedamento dal servizio militare o quello indetto con decreto del Ministro per la grazia

e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, per i casi previsti nel n. 2 e nei numeri 4 e 5 dello stesso articolo 2.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo non si estende a coloro che abbiano preso parte al concorso originario, o ad altro successivo, senza conseguirvi l'idoneità.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti di coloro che potrebbero prendere parte al concorso riservato e che risultino vincitori in un concorso ordinario indetto durante la guerra attuale.

ART. 6.

Il periodo di pratica notarile richiesto dall'articolo 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto almeno per un anno.

Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo capoverso del n. 5 dello stesso articolo.

ART. 7.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, e indipendentemente dalle sostituzioni che fossero state disposte a norma dell'articolo 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di duecento, compresi nella graduatoria di detto concorso.

Per il conferimento di tali nomine sarà data la precedenza assoluta su tutti gli altri candidati a coloro che, nel periodo fra il 10 giugno 1940 e la data delle prove orali, hanno partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto o hanno prestato servizio militare nei territori d'oltre mare o del Regno di Albania o in quelli recentemente annessi o occupati dalle Forze Armate dello Stato o altrimenti all'estero, ovvero hanno prestato servizio militare nello stesso periodo almeno per quattro mesi, o anche soltanto per due mesi se immediatamente prima della data delle prove scritte o delle prove orali.

Salvo l'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, sarà osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

ART. 8.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, comma primo, del Regio decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728. Il termine stabilito nel terzo comma dello stesso articolo è però elevato a quarantacinque giorni.

ART. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di provvedere alla sostituzione delle nomine nei casi previsti dall'articolo 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, non può essere più esercitata relativamente al concorso indetto con decreto ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII.

La sostituzione non è consentita per le nomine da conferire a norma dell'articolo 7 della presente legge.

ART. 10.

I mutilati e gli invalidi della guerra attuale, che nel concorso indetto con decreto ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII hanno conseguito in ciascuna delle prove scritte il minimo richiesto per l'approvazione ma non sono stati ammessi alle prove orali, potranno sostenere tali prove nel primo concorso successivo alla entrata in vigore della presente legge, salvo l'applicazione delle norme contenute negli articoli 2 e 4 circa la partecipazione al concorso riservato.

In caso di esito favorevole dell'esame, e purchè la votazione complessiva delle prove scritte ed orali non sia inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità, gli stessi candidati verranno compresi in base a tale votazione nella graduatoria del concorso nel quale avranno sostenuto le prove orali.

ART. 11.

Coloro che intendono valersi delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, debbono comprovare mediante documenti rilasciati dalle competenti autorità l'esistenza delle condizioni di cui agli articoli stessi.

ART. 12.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 33 del Regio decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953, e dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito in legge con la legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889.

ART. 13.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione ed al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili. (2147-B)

ART. 1.

I processi verbali delle convenzioni concluse in seguito a conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del Codice di procedura civile, limitatamente a quelle aventi per oggetto il pagamento di somme di danaro, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro di lire venti quando l'ammontare di tali somme non eccede le lire cinquantamila.

Quando il pagamento di somme di danaro eccede lire cinquantamila e non lire centomila il processo verbale di conciliazione è soggetto alla imposta di registro stabilita dalla legge vigente ridotta alla metà.

Quando l'importo eccede lire centomila sono dovute le normali imposte di registro.

ART. 2.

Le disposizioni degli articoli 44 Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268; 118 e 122 Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti l'auto-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rità giudiziaria sono applicate al momento in cui il giudice emette un provvedimento in base agli atti e documenti medesimi.

Nel processo di cognizione, durante l'istruzione della causa, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento sugli atti e documenti e, per ogni altro caso al momento della rimessione della causa dal giudice istrut-

tore al collegio, a norma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore o al conciliatore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in conformità dell'articolo 62 del Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO - ROMA

